

La digitalizzazione e l'autonomia trentina

Philipp Rossi

Abstract

This chapter examines the effects of digitalization on the special autonomy of Trentino. Firstly, an overall outlook on the competences of the Autonomous Province will be provided. Then, a closer look at the legislative provisions enacted by the provincial legislator with reference to digital transformation will be taken.

Subsequently, the autonomous implementation of digitalization policies by the Autonomous Province of Trento at the administrative level – in connection with the digital strategy adopted by the provincial government – will be examined in more detail. The role of digital transformation within the National Recovery and Resilience Plan and the problems that this poses for special autonomy will also be considered.

Finally, possible options for implementing a special digital autonomy are discussed. Regarding the competence framework in particular, this article only presents basic considerations; for detailed explanations, please refer to the article on South Tyrol in this volume.

Der vorliegende Beitrag untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Sonderautonomie des Trentino. Hierfür soll zunächst der Kompetenzrahmen des Landes umrissen werden, um dann auf die vom Landesgesetzgeber im Bereich der digitalen Transformation erlassenen Bestimmungen näher einzugehen.

In weiterer Folge soll die eigenständige Umsetzung von Digitalisierungspolitiken durch das Land Trentino auf Verwaltungsebene – insbesondere in Zusammenhang mit der von der Landesregierung beschlossenen Digitalstrategie – näher beleuchtet werden. Berücksichtigt werden ebenso die Rolle der digitalen Transformation innerhalb des Nationalen Aufbau- und Resilienzplanes und die Problemstellungen, die sich dadurch für die Sonderautonomie ergeben.

Abschließend werden etwaige Möglichkeiten zur Umsetzung einer digitalen Sonderautonomie erörtert. Insbesondere hinsichtlich der Kompetenzgrundlagen werden im vorliegenden Beitrag nur grundlegende Überlegungen dargestellt; für umfangreiche Ausführungen wird auf den Beitrag zu Südtirol in diesem Band verwiesen.

I. Introduzione

La digitalizzazione costituisce indubbiamente una delle principali sfide che l'autonomia trentina è chiamata ad affrontare. Trattandosi di un fenomeno che per sua natura è trasversale, in quanto impone un profondo mutamento dei modelli organizzativi, configurandosi come “rivoluzione di portata ge-

nerale¹, appare pacifico che l'autonomia speciale non può rimanere insensibile dinanzi a tale trasformazione, *a fortiori* se si considera il complesso sistema multilivello nel quale l'autonomia è incardinata².

Il presente contributo si propone pertanto di esaminare gli effetti della digitalizzazione sull'autonomia speciale del Trentino. Premesso il quadro d'insieme delle competenze di cui dispone la Provincia Autonoma nell'ambito della digitalizzazione³, la trattazione si soffermerà sulla disciplina che il legislatore trentino ha finora adottato, per poi concentrarsi sull'attuazione delle politiche relative alla transizione digitale dal punto di vista amministrativo. Seguiranno quindi alcune considerazioni sul ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in particolare, per poi riassumere i principali risultati della disamina nelle conclusioni.

II. Una ricognizione delle competenze provinciali nell'ambito della digitalizzazione

Lo Statuto di autonomia⁴ non contiene alcun riferimento esplicito alla digitalizzazione né a strumenti quali le tecnologie dell'informazione ovvero alla gestione dei dati. Tuttavia, tale assenza, verosimilmente legata alla circostanza che al momento dell'approvazione del cd secondo Statuto nel 1972⁵ la transizione digitale non costituiva un ambito al quale veniva attribuita rilevanza autonoma, non esclude che la Provincia Autonoma di Trento possa esercitare proprie funzioni legislative ed amministrative in ambiti che attengono alla funzione digitale. In particolare, stante la natura trasversale del fenomeno, la competenza può essere riscontrata, sulla base di un legame di accessorietà, nelle singole materie sostanziali in cui la Provincia dispone

1 Auby, La digitalizzazione come motore dell'evoluzione dell'organizzazione della pubblica amministrazione, *Istituzioni del federalismo* 2 (2023) 389 (394).

2 Per un quadro d'insieme si rinvia in particolare a *Toniatti*, Il fondamento, le fonti e le manifestazioni della specialità nella specialità, in: Casonato/Happacher/Rossi/Toniatti (Hg), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol* (2024) 49.

3 Nel presente contributo sarà proposta una ricognizione generale del quadro giuridico in argomento. Per una trattazione maggiormente approfondita si rinvia al contributo dedicato all'Alto Adige/Südtirol all'interno del presente volume.

4 DPR n 670 del 31.08.1972, GU n 301 del 20.11.1972.

5 Per un riepilogo cfr in particolare *Postal*, L'attuazione del Pacchetto e il nuovo Statuto, in: Marcantoni/Postal/Toniatti (Hg), *Trent'anni di autonomia*, vol. I. *Riflessioni sull'assetto della Provincia autonoma di Trento dal 1972 al 2002* (2005) 105.

di un titolo competenziale. *In secundis*, l'adozione di proprie disposizioni in materia può essere fondata altresì sulla competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" di cui all'art 8, num 1 dello Statuto speciale; alla materia dell'organizzazione amministrativa la Corte costituzionale aveva infatti ricondotto la disciplina del procedimento amministrativo, riconoscendo la "connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale"⁶.

Neppure nelle norme di attuazione allo Statuto speciale⁷ sono riscontrabili riferimenti espressi alla materia *de qua*. Tuttavia, nell'ambito della normativa di attuazione si può rinvenire una disciplina organica del riparto di competenze tra lo Stato e la Provincia Autonoma in ambito statistico, parimenti fondata sulla competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici (art 8, num 1 dello Statuto speciale). Sono altresì presenti riferimenti puntuali all'utilizzo di banche dati, allo scambio di dati tra strutture statali e provinciali ed all'utilizzo di sistemi informativi.

La riforma del Titolo V della II parte della Costituzione introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n 3⁸ inverte, come noto, il principio informatore del riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni ordinarie, enumerando puntualmente le materie che rientrano nella competenza, esclusiva o concorrente, del legislatore statale. Allo Stato è in particolare riconosciuta competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art 117, comma secondo, lett r) Cost); la Corte

6 C cost N 465/1991, Considerato in diritto, pto 2. Sul punto cfr *D'Orlando*, Profili costituzionali dell'amministrazione digitale, *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica* 2 (2011) 213 (221).

7 Sulle norme di attuazione cfr. in particolare *Cosulich*, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle regioni ad autonomia speciale (2017), *Postal*, L'evoluzione bi-provinciale dell'autonomia e la gestione delle competenze regionali, in: Toniatti (Hg), *La specialità nella specialità* (2022) 83 (101 ff) e *Sias*, Le norme di attuazione degli Statuti speciali. Dall'autonomia differenziata all'autonomia speciale (2012).

8 GU n 248 del 24.10.2001. Sugli effetti della l Cost n 3/2001 sull'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol cfr. in particolare *Happacher*, L'evoluzione istituzionale più recente e la valorizzazione del metodo pattizio, in: Casonato/Happacher/Rossi/Toniatti (Hg), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol* (2024) 43 (45 s.).

costituzionale, pur avendo inizialmente affermato che allo Stato compete un “coordinamento meramente tecnico”⁹, ha progressivamente esteso la portata di tale competenza¹⁰.

Alla luce della cd clausola di salvaguardia¹¹ di cui all’art 10 l Cost n 3/2001, in base al quale “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”, si pone la questione dell’applicabilità della funzione di coordinamento informativo alle autonomie speciali. La Corte costituzionale ha finora proposto soluzioni in parte discordanti. Nella sentenza n 398/2006, la Corte non ritiene che tale titolo competenziale possa essere applicato ad una Regione speciale, ma solo in quanto tale soluzione non appare “motivata dal ricorrente”¹². Implicitamente, la Corte ritiene dunque che, ai fini dell’applicazione della potestà in oggetto, debba essere contestualmente riconosciuta alla Regione speciale una forma di autonomia più ampia rispetto a quelle già riconosciute, e che quindi dall’art 117 Cost derivi un *quid pluris* di autonomia rispetto a quanto previsto dal sistema dell’autonomia speciale. In altre occasioni la Corte non apprezza invece la differenza tra autonomie ordinarie e speciali, ritenendo il coordinamento applicabile *tout court* a tutte le Regioni¹³. Merita infine di essere approfondito lo schema argomentativo proposto dalla Corte nella sentenza n 54/2014, relativa al Friuli-Venezia Giulia. Secondo la Corte, il coordinamento informativo è applicabile alla Regione speciale poiché tale materia non è ricompresa “tra le materie di potestà legislativa regionale”¹⁴ enumerate dallo Statuto. Un ragionamento di tal guisa non tiene tuttavia conto del fatto che il criterio di enumerazione delle materie degli statuti speciali è opposto rispetto a

9 C cost n 17/2004, Considerato in diritto, pto 9.1. Cfr. *Pietrangelo*, Brevi note sul “coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, *Informatica e diritto* 1 (2004) 35 (46).

10 Per una trattazione maggiormente dettagliata si rinvia al contributo di *Sara Parolari* all’interno del presente volume.

11 A tal proposito cfr in particolare *Happacher/Palermo/Parolari*, Die autonomen Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen des Landes Südtirol, in: *Obwexer/Happacher/Baroncelli* (Hg), *EU-Mitgliedschaft und Südtirols Autonomie* (2015) 45 (69).

12 C cost n 398/2006, Considerato in diritto, pto 5.3.

13 C cost n 35/2005, Considerato in diritto, pto 4; C cost n 240/2007, Considerato in diritto, pto 7; C cost n 159/2008, Considerato in diritto, pto 9; C cost n 54/2014, Considerato in diritto, pto 6.2.

14 C cost n 54/2014, Considerato in diritto, pto 6.2.

quello introdotto dal “nuovo” art 117 Cost. e rappresenta un sostanziale aggiramento della clausola di salvaguardia di cui all’art 10 l cost n 3/2001.

In seguito alla riforma del Titolo V del 2001 la Provincia dispone inoltre, analogamente alle Regioni ordinarie, della competenza concorrente in materia di “ordinamento della comunicazione” (art 117, comma terzo Cost)¹⁵.

Una limitazione della potestà provinciale deriva infine dalla mancata differenziazione tra autonomie speciali e ordinarie nell’ambito della legislazione dello Stato, spesso finalizzata all’emanazione di discipline omnicomprensive – si pensi in particolare al “Codice dell’amministrazione digitale” (decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82¹⁶) – anziché al coordinamento informativo in senso stretto.

III. La disciplina della materia da parte del legislatore trentino

Analogamente alla Provincia Autonoma di Bolzano¹⁷, anche il legislatore trentino non ha finora adottato una disciplina legislativa organica in materia di digitalizzazione, bensì una serie di disposizioni puntuali che fanno riferimento al fenomeno della transizione digitale *lato sensu*.

In primo luogo, appare necessario menzionare la legge provinciale 6 maggio 1980, n 10¹⁸ con la quale è stato istituito un sistema informativo elettronico provinciale. L’art 1, comma primo lp n 10/1980, poi abrogato dall’art 24, comma primo della legge provinciale 27 luglio 2012, n 16¹⁹, considerava in particolare “servizio d’interesse provinciale l’impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e l’elaborazione di dati socio-economici nell’ambito provinciale, sia per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della Provincia autonoma di Trento e di altri enti che operano nel territorio provinciale e che chiedono di giovare di tale servizio”.

15 A proposito dell’estensione di tale competenza e degli ambiti ad essa riconducibili, in particolare con riferimento alle comunicazioni elettroniche, cfr *Timiani*, Comunicazioni elettroniche: le Regioni non chiedono, la Corte non risponde, *Le Regioni* 5 (2010) 1102.

16 GU n 112 del 16.05.2005, supplemento ordinario 93.

17 Per una trattazione maggiormente dettagliata si rinvia al contributo dedicato all’Alto Adige/*Südtirol* all’interno del presente volume.

18 BU n 25 del 13.05.1980.

19 BU n 31 del 31.07.2012.

Il legislatore ha poi previsto una disciplina relativa al servizio statistico della Provincia Autonoma di Trento, dapprima introdotta con legge provinciale 13 aprile 1981, n 6²⁰ e successivamente riformata con legge provinciale 23 ottobre 2014, n 9²¹.

Ai fini della promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti il legislatore trentino ha quindi adottato la legge provinciale 27 luglio 2012, n 16²². Con tale *corpus* normativo la Provincia Autonoma riconosce in particolare “la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel produrre: a) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; b) la maggiore competitività del sistema economico trentino; c) lo sviluppo sostenibile del territorio; d) la maggiore efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa; e) la crescita della partecipazione democratica e della cultura digitale e il superamento del divario digitale” (art 1, comma primo lp n 16/2012). Tra gli strumenti annoverati dall'art 3 lp n 16/2012 rientrano in particolare la realizzazione sul territorio di una infrastruttura per l'accesso alla banda larga, la formazione di un sistema territoriale di amministrazione digitale, che realizzi l'integrazione e l'uniformazione dei servizi resi dal sistema pubblico, l'adozione e l'utilizzo da parte della Provincia e la promozione e il sostegno sul territorio del software libero e a codice sorgente aperto, di dati, protocolli di comunicazione e scambio dati basati su standard aperti, l'istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino e l'individuazione di misure per il coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei processi di innovazione e nelle attività della pubblica amministrazione, nonché per lo sviluppo della cultura digitale. La lp n 16/2012 istituisce inoltre il “sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione” (art 5, comma primo lp n 16/2012).

20 BU n 21 del 21.04.1981.

21 BU n 43 del 28.10.2014.

22 BU n 31 del 31.07.2012.

Nell'ambito dello sviluppo e della promozione della banda larga²³ il legislatore trentino ha disposto con l'art 19, comma secondo della legge provinciale 15 dicembre 2004, n 10²⁴ che "la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico". Tale infrastruttura "può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP)" (art 19, comma sesto lp n 10/2004). Nell'ottica di favorire la diffusione delle telecomunicazioni, in particolare nelle zone periferiche, il legislatore trentino ha successivamente introdotto l'art 34 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n 13²⁵, il quale prevede al primo comma che "per garantire idonei standard di connettività e digitalizzazione su tutto il territorio provinciale assicurando, in relazione ad esigenze di pubblica sicurezza, la tempestività delle operazioni di emergenza e soccorso, la Provincia può promuovere, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di strutture destinate a ospitare impianti fissi di telecomunicazione in zone in cui, per la loro dislocazione e scarsa attrattività, la copertura di rete del segnale mobile è assente o gravemente carente".

In relazione alla digitalizzazione dell'attività amministrativa ed al procedimento digitale sono state introdotte alcune disposizioni nella legge provinciale 30 novembre 1992, n 23²⁶, tra cui in particolare un riferimento al domicilio digitale, alle comunicazioni telematiche ed allo sportello unico per le attività produttive²⁷. Le relative discipline riprendono tuttavia per larga parte quanto previsto dalle disposizioni statali in materia di amministrazione digitale, a cui l'art 8, comma secondo lp n 23/1992 peraltro rinvia.

23 Sulla questione relativa all'estensione della competenza provinciale in materia di banda larga si rinvia al contributo dedicato all'Alto Adige/*Südtirol* all'interno del presente volume.

24 BU straordinario n 50 *bis* del 17.12.2004.

25 BU n 52 del 31.12.2024, straord n 1.

26 BU n 50 del 09.12.1992.

27 Secondo la Corte la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è di competenza statale (C cost n 376/2002, Considerato in diritto, pto 8 e C cost n 15/2010, Considerato in diritto, pto 4.2). Cfr *Cappelletti*, Sportello unico per le imprese, in: Vandelli/Bassanini (Hg), *Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni* (2012) 157.

Infine, puntuali riferimenti relativi all'impiego delle tecnologie digitali sono contenuti nelle singole normative di settore; per esempio, in ambito scolastico, gli art 109 *bis* ss della legge provinciale 7 agosto 2006, n 5²⁸ disciplinano l'utilizzo e l'accesso alle tecnologie informatiche, tra cui in particolare il c.d. piano provinciale per la scuola digitale, il sistema informativo e l'anagrafe degli studenti.

IV. L'attuazione autonoma di politiche di digitalizzazione

Meritevole di attenzione è anche l'attuazione autonoma delle politiche di digitalizzazione a livello amministrativo. Analogamente alla gran parte delle Regioni ed alla Provincia autonoma di Bolzano²⁹, anche la Provincia Autonoma di Trento si è dotata di una propria strategia per la digitalizzazione. Tali strategie sono contenute in documenti di pianificazione mediante i quali la Regione o la Provincia Autonoma tenta di pianificare il procedimento di transizione digitale della propria organizzazione in maniera complessiva e coerente con le politiche adottate da parte degli ulteriori soggetti del sistema multilivello³⁰. Con deliberazione della Giunta provinciale n 1160 del 30 giugno 2022 la Provincia Autonoma di Trento ha adottato il documento "Verso il Trentino Distretto Digitale 2026. Agenda digitale e per la semplificazione della Provincia Autonoma di Trento 2022-2024"³¹. Premessa un'analisi del contesto europeo e nazionale di riferimento, tale documento definisce le principali politiche provinciali per la digitalizzazione e la semplificazione, le iniziative che l'amministrazione provinciale si propone di adottare a tal fine nonché i relativi strumenti di monitoraggio. Nel complesso, la strategia provinciale contiene da un lato una concezione d'insieme delle politiche di digitalizzazione della Provincia Autonoma, delineando una visione ambiziosa e consapevole delle potenzialità che dalla transizione digitale possono scaturire per il territorio trentino. Di contro, gli interventi proposti sono in larga parte attuativi delle politiche adottate

28 BU n 33 del 16.08.2006, suppl n 2.

29 Per una trattazione maggiormente approfondita si rinvia al contributo dedicato all'Alto Adige/Südtirol all'interno del presente volume.

30 Per approfondire la questione delle strategie regionali/provinciali nell'ambito della digitalizzazione cfr *Coletti*, L'innovazione digitale nella amministrazione pubblica: le azioni delle Regioni, *Amministrare* 3 (2013) 463 (467 f).

31 Disponibile su <https://www.calameo.com/read/000195356d54296966fe2> (28.01.2025).

a livello europeo³² e statale *in primis*; il ruolo che la Provincia Autonoma assume è di conseguenza prevalentemente attuativo³³.

V. Il PNRR e la digitalizzazione in Trentino

All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la digitalizzazione svolge un ruolo decisivo, rappresentando sia uno dei tre assi strategici condivisi a livello europeo, sia la prima delle sei misure previste dal piano. Le autonomie regionali e provinciali, sia ordinarie che speciali, hanno tuttavia svolto un ruolo limitato sia nella fase di sviluppo del piano che nella sua attuazione, in quanto l'art 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77³⁴ ha affidato i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR ad una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Di tale organo i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono fare parte solo quando si esaminano questioni locali³⁵.

Anche la Provincia Autonoma di Trento ha istituito una propria Cabina di regia ed una *task force* PNRR. Nell'ambito della missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" al Trentino sono state attribuite risorse per un valore di 179,58 milioni di euro; all'interno di tale missione la Provincia ha inoltre presentato un progetto bandiera per la digitalizzazione della pubblica amministrazione del territorio, del valore di circa 20 milioni di euro³⁶. Sebbene il PNRR costituisca indubbiamente un'occasione preziosa per recuperare risorse cospicue in particolare nel settore della transizione digitale, la *governance* del Piano, definita a livello statale, determina due criticità per l'autonomia speciale. Anzitutto, la

32 Per una trattazione maggiormente dettagliata si rinvia al contributo dedicato a tale tematica di *Walter Obwexer* all'interno del presente volume.

33 Sulla questione della partecipazione regionale nella fase attuativa si rinvia al contributo di *Sara Parolari* all'interno del presente volume.

34 GU n. 129 del 31.05.2021, edizione straordinaria.

35 Per approfondire la questione della *governance* del PNRR ed il coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali cfr. *D'Orlando/Coppola*, La dimensione digitale dell'autonomia speciale, tra uniformità e differenziazione, *federalismi.it* 32 (2023) 213 (214 ff). Relativamente al ruolo delle Regioni nell'attuazione del PNRR con riferimento alla digitalizzazione si rinvia anche al contributo di *Sara Parolari* all'interno del presente volume.

36 Dati aggiornati a dicembre 2024 e disponibili su https://www.provincia.tn.it/content/download/107190/2160830/file/Infografiche_PNRR_a_dicembre_2024.pdf (28.01.2025).

Provincia Autonoma non ha la possibilità di condizionare direttamente il contenuto dei bandi e delle misure PNRR, limitandosi alla presentazione di progetti attuativi, al pari degli enti locali. In secondo luogo, la Provincia non può condizionare la partecipazione ai bandi PNRR da parte degli enti locali del proprio territorio, i quali ottengono dallo Stato fondi e finanziamenti con destinazione vincolata, benché lo Statuto attribuisca alla Provincia autonoma la competenza legislativa in materia di finanza locale (art 80, comma primo dello Statuto) nonché la funzione di coordinamento della finanza pubblica provinciale (art 79, comma terzo dello Statuto).

VI. Conclusioni

Dall'analisi del quadro giuridico relativo alla disciplina della digitalizzazione emerge in primo luogo che da un lato la Provincia Autonoma può adottare proprie disposizioni legislative afferenti alla digitalizzazione, fondate in particolare sulla competenza primaria in materia di ordinamento degli uffici (art 8, num 1 Statuto). Al contempo, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione ed all'introduzione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art 117, comma secondo, lett r) Cost), a cui la Corte ha ricondotto anche aspetti che fuoriescono dai profili prettamente tecnici, il margine di manovra della Provincia si è ridotto, anche alla luce di una legislazione ordinaria dello Stato che tende a disciplinare la digitalizzazione come fenomeno complessivo, scarsamente apprezzando le differenze tra autonomie ordinarie e speciali. Per tale ragione, analogamente a quanto ipotizzato per l'Alto Adige/Südtirol³⁷, appare utile ragionare sulla previsione di una competenza *ad hoc* relativa alla digitalizzazione direttamente nello Statuto o per mezzo di una normativa di attuazione di tipo *praeter statutum*³⁸.

Il legislatore provinciale trentino ha finora adottato talune disposizioni relative alla digitalizzazione, in particolare una legge dedicata alla promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale. Più recentemente, l'attenzione della Provincia Autonoma si è poi concentrata sull'attuazione di politiche di digitalizzazione a livello amministrativo, in

37 Per una trattazione maggiormente dettagliata si rinvia al contributo dedicato all'Alto Adige/Südtirol all'interno del presente volume.

38 A proposito delle norme di attuazione cd *praeter statutum* cfr Carli, Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie⁴ (2024) 180 ff.

particolare con l'adozione di una propria strategia digitale e nel quadro del PNRR, in cui alla Provincia è tuttavia riconosciuto un ruolo eminentemente attuativo, rimanendo la definizione delle strategie complessive prerogativa del livello statale ed ancora prima di quello europeo.

